

Cass. 16 dicembre 2020 n. 28833

Rilevato:

che il Comune di Palermo propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Palermo. Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione di (...) avverso una cartella di pagamento per TARSU, per l'anno 2009;

Considerato:

che il ricorso è affidato a due motivi; che col primo (il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 62 comma 4 0 D. Lgs. n. 507/1993 e dell'art. 4 comma 2° Reg. Com. TARSU, in relazione all'art 360 n. 3 c.p.c., giacché la sentenza impugnata avrebbe erroneamente escluso l'attività di bed&breakfast dalla categoria 8, relativa a tariffa alberghi, facendo mal governo delle norme regionali sulla disciplina delle attività recettive; che, col secondo, l'Agenzia assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 62, 68, 69 e 70 D. Lgs. n. 507/1993, nonché del Reg. Com. TARSU, in relazione all'art 360 n. 3 c.p.c.; che, infatti, la CTR avrebbe dovuto considerare che la TARSU prescinde dalla destinazione urbanistica dell'immobile e dalla classificazione catastale, dovendosi invece valutare la potenzialità alla produzione di rifiuti della struttura ricettivoalberghiera; che l'intimato ha resistito con controricorso; che il primo motivo è fondato;

che l'art. 62 comma 4 0 D. Lgs. n. 507/1993 testualmente recita "NELLE UNITÀ IMMOBILIARI ADIBITE A CIVILE ABITAZIONE, IN CUI SIA SVOLTA UN'ATTIVITÀ ECONOMICA E PROFESSIONALE, PUÒ ESSERE STABILITO DAL REGOLAMENTO CHE LA TASSA È DOVUTA IN BASE ALLA TARIFFA PREVISTA PER LA SPECIFICA ATTIVITÀ ED È COMMISURATA ALLA SUPERFICIE A TAL FINE UTILIZZATA"; che, nella specie, la CTR ha erroneamente fatto riferimento alla L. R. n. 5 del 2001, che invece riguarda altro Ente territoriale (Regione Campania), laddove la normativa regionale siciliana individua i bed&breakfast fra le attività ricettivo-alberghiere; che, pertanto, la distinzione fra un'attività ricettivo-alberghiera ed una mera attività di affittacamere - essendo un dato di comune esperienza la maggiore capacità produttiva di rifiuti di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione (Sez. 5, n. 8308 del 04/04/2018; Sez. 6-5, n. 25214 del 07/12/2016) - deve fondarsi sulla verifica se la locazione a terzi degli immobili del bed&breakfast comprenda servizi propri dell'attività alberghiera, come il cambio della biancheria, la pulizia dei locali, la fornitura di materiale di consumo a fini igienico-sanitario, la manutenzione ordinaria degli impianti e gli altri analoghi;

che, d'altronde, in tema di TARSU, l'applicazione di una determinata tariffa, da parte degli enti locali, è indipendente dalla destinazione d'uso dell'immobile, ma può essere ancorata all'attività che venga concretamente svolta al suo interno, come consentito dall'art. 62, comma 4, del d.lgs. n. 507 del 1993. Non è pertanto viziato da illegittimità, né può essere disapplicato, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, il regolamento comunale che, con riferimento alla determinazione della tariffa da applicare ai fini TARSU, equipara la porzione di immobile destinata all'esercizio del "Bed and breakfast" ad un albergo, poiché si tratta di una scelta discrezionale del Comune, effettuata nei limiti della potestà impositiva ad esso attribuita dall'ordinamento e non

vietata da alcuna norma statale (Sez. 5, n. 5355 del 27/02/2020); che non è dunque consentito affermare la natura non alberghiera del bed&breakfast, sol perché sia carente, all'interno del regolamento comunale, un'ulteriore differenziazione tra tariffa da applicare agli alberghi e tariffa da applicare ai bed&breakfast stessi; che il secondo motivo, dipendendo dal precedente, ne resta assorbito; che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con la reiezione del ricorso introduttivo; che le spese del giudizio di merito devono essere compensate, mentre quelle del giudizio di cassazione vanno poste a carico del (...)

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese del giudizio di merito e condanna il (...) alla rifusione, in favore del Comune di Palermo, delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 1.400, oltre alle spese forfetarie in misura del 15%.

Così deciso in Roma il 7 ottobre 2020

Sentenza prelevata da: www.condominioweb.com